**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA**

**VADEMECUM PRATICA FORENSE**

- ai sensi dell'art. 41, comma sei, Legge 247/12 il tirocinio professionale è svolto presso un avvocato con anzianità non inferiore a cinque anni, (in possesso di tutti gli ulteriori requisiti imposti dalla legge, tra i quali ad esempio, quello di essere in regola con la formazione professionale), intendendo con tale espressione la circostanza che presso il predetto avvocato il praticante deve indicare e mantenere il proprio domicilio professionale;
- ai sensi dell'art. 17, comma 10, lett. b) della L. 247/12 "*il rilascio del certificato di compiuta pratica non può essere più richiesto, decorsi sei anni dall'inizio (...) e l'iscrizione può permanere per tutto il tempo in cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo"*
- durante tutto il predetto periodo, permane l'obbligo di indicazione del proprio domicilio professionale presso un avvocato con la già indicata anzianità, anche a seguito dell'eventuale rilascio del certificato di compiuta pratica;
- ai sensi dell'art. 41, comma 12, della Legge 247/12 "*nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo",* unicamente nelle materie di competenza specificate successivamente dalla norma medesima. Per attività professionale si intende tanto l'attività di consulenza, quanto l'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, ma sempre limitatamente ai procedimenti (civili, penali) per i quali è consentito l'accesso ai praticanti;
- ai sensi dell'art. 9 del D.M. Ministero Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 "*il praticante avvocato, in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 31.12.247, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica";*

- ai sensi dell'art. 14, comma secondo, L. 247/12 "*gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta";*
- ai sensi dell'art. 11, comma secondo, lettera e) del Regolamento CNF sulle difese d'ufficio, l'attività di sostituzione del praticante abilitato al patrocinio sostituivo è consentita esclusivamente per i mandati fiduciari del proprio dominus. Restando viceversa preclusa la sostituzione processuale del dominus se questi è difensore d'ufficio;
- in riferimento alla partecipazione alle udienze trattate da uno studio diverso da quello nel quale è svolta la pratica (ad esempio co-difesa ed udienza alla quale la partecipi solo il difensore "non proprio dominus"), si specifica a chiarimento che la annotazione della stessa sul libretto è consentita se previamente conosciuta ed autorizzata dal dominus e dall'avvocato che risulti in mandato o al quale è conferita la nomina a difensore. In tal caso il dominus si rivolgerà al collega, al quale demanderà la preparazione del praticante all'udienza.
- in riferimento alla partecipazione alle udienze da parte del praticante, l'Ordine degli Avvocati di Gorizia ha già chiarito che, in ragione della contrazione dell'attività di partecipazione alle udienze anche da parte degli avvocati, saranno puntualmente valutati, caso per caso, eventuali deroghe al numero minimo di partecipazione alle udienze stesse, ferma restando l'opportunità che la partecipazione all'udienza possa essere sostituita dalla collaborazione nella stesura della "nota scritta" da depositare per le udienze civili, in sostituzione della celebrazione dell'udienza stessa;
- a tal proposito si specifiche che, sarà onere del dominus, attestare la avvenuta partecipazione alla stesura della nota, da parte del praticante.